

*Gli impianti di termovalorizzazione rsu:
aspetti tecnologici ed impatto sulla salute*

Torino 29 - 30 novembre 2007

LA NORMATIVA AUTORIZZATIVA

Procedimento coordinato V.I.A. – I.P.P.C.

Claudio Coffano

Normativa di riferimento

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Norme in materia ambientale
L.R. 40/98 e s.m.i	Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
D.Lgs. 59/05	Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
D.Lgs. 133/05	Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento rifiuti
L. 241/90 e s.m.i.	Nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai doc. amministrativi

D. Lgs. 59/05: oggetto e campo di applicazione

- Disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'AIA nonchè le modalità di esercizio degli impianti medesimi
- Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento delle attività rientranti nell' All 1 (5.2 impianti di incenerimento di rifiuti urbani [...] con capacità >3 t/h)
- 31 marzo 2008: termine ultimo entro il quale autorizzare tutte le aziende esistenti
- Sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'all II
- Prevede un elenco delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto nella fissazione dei limiti (allegato III)
- Individua le principali considerazioni da tener presenti in caso generale o in caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili

Innovazioni introdotte dell'A.I.A.

- **Nuovo approccio alle problematiche delle autorizzazioni ambientali**
- **Rilascio di un'unica autorizzazione per emissioni di sostanze, vibrazioni, calore e rumore in aria, acqua e suolo per gli impianti esistenti al 10/11/99**
- **L'autorizzazione stabilisce i limiti di emissione in base alle BAT (migliori tecniche disponibili)**
- **Durata 5 anni dell'AIA. Per impianti certificati EMAS il rinnovo è ogni 8, per gli impianti certificati ISO14001 è ogni 6**

Innovazioni introdotte dell'A.I.A

- **Publicizzazione dei procedimenti:**
 - Pubblicazione di avviso su giornali a diffusione provinciale o regionale
 - Deposito elaborati e sintesi non tecnica presso ufficio deposito
 - Osservazioni dei soggetti interessati nei successivi 30 gg
 - L'AIA è depositata per la consultazione presso l'ufficio di deposito
 - I dati relativi ai controlli delle emissioni sono messi a disposizione del pubblico tramite gli uffici di deposito
- **Comunicazione dei dati sull'emissioni**
 - INES: Inventario nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti. Redatto da APAT (ex-ANPA) e Ministero dell'Ambiente
 - EPER: Registro europeo delle emissioni inquinanti

Approccio integrato ambientale

BAT: migliori tecniche disponibili

- **Definizione:**

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in via di massima la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'all. IV. In particolare si intende per:

Approccio integrato ambientale

BAT: migliori tecniche disponibili

- **Tecniche**: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione e manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto
- **Disponibili**: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli

Approccio integrato ambientale

BAT: migliori tecniche disponibili

- **Migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso**

Approccio integrato ambientale

BAT: migliori tecniche disponibili

- *corretto utilizzo di materie prime e sfruttamento di risorse energetiche.*
- *ciclo di vita dei prodotti: studio degli impatti dalla fabbricazione allo smaltimento*
- *evitare il trasferimento degli impatti da una matrice all'altra*

- *limiti di emissione rapportati al contesto ambientale (no standard di emissione uniformi)*
- *impiego delle migliori tecnologie produttive e di abbattimento*
- *applicazione delle tecniche più efficaci per le caratteristiche dell'impianto in oggetto*

Contenuti dell'autorizzazione

- **Valori limite di emissione fissati per le varie sostanze inquinanti**
- **Valori limiti di immissione sonora ai sensi della normativa vigente**
- **Eventuali disposizioni a garanzia della protezione del suolo acque, gestione rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico**

Principali prescrizioni previste dal D.Lgs 133/05

- Il calore generato deve essere recuperato
- Le scorie prodotte non devono avere incombusti totali misurati come TOC superiori al 3 % in peso
- I gas prodotti dal processo devono essere portati omogeneamente a 850° per almeno 2 s dopo l'ultima immissione di aria
- Ciascuna linea di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario per fasi avvio/arresto e in caso di anomalia
- Sistema automatico che impedisca l'alimentazione rifiuti all'avviamento, in caso di temperatura anomala in camera combustione, superamento dei valori limite delle emissioni al camino

- **Camino di altezza adeguata e fumi con Temperatura e Velocità tali da garantire buona dispersione degli effluenti**
- **Valori limite per macro e microinquinanti**
- **Misurazione e registrazione in continuo le concentrazioni di CO, NOx, SO2, Polveri Totali, TOC, HCL, HF**
- **Misurazione e registrazione in continuo % O2, la Temp, la pressione e la portata volumetrica**
- **Misurazione in continuo temperatura in camera di combustione (vicino a parete interna)**
- **Misura almeno quadrimestrale per metalli e diossine**

Controllo delle emissioni

L'autorizzazione contiene gli opportuni requisiti di controllo dell'emissioni specificandone la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la procedura di valutazione.

(piano di monitoraggio)

L'autorità competente svolge attività di controllo tramite ARPA

Iter del procedimento

- Il gestore dell'impianto presenta la domanda presso l'autorità competente
- L'autorità competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 smi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza
- Il gestore entro i 15 gg dal ricevimento della comunicazione provvede alla pubblicazione di annuncio di avvenuto deposito

Iter del procedimento

- Entro 30 gg dalla data di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare in forma scritta le osservazioni sulla domanda
- L'autorità competente convoca apposita conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali


Iter del procedimento

- L'autorità competente può richiedere integrazioni, indicando il termine massimo non inferiore a 30 gg per la presentazione della documentazione integrativa. In questo intervallo di tempo, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono sospesi

Iter del procedimento

- **acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le osservazioni di cui sopra, l'autorità competente rilascia entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal D.Lgs. 59/05.**

Iter autorizzativo



tutta VIA....

...gli impianti di termovalorizzazione devono essere sottoposti anche a V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R.40/98, poiché ricadono nell' All. III sezione A, categoria 9b (all A2 p.to 6):

“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto”

Quale normativa seguire?

- il 31 luglio u.s. entra in vigore la Parte Seconda del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sospesa dal d.l. 12 maggio 2006, n. 173 e poi dal d.l. 28 dicembre 2006, n. 300
- L'art. 43 c. 2 del d.lgs. 152/2006 prevede infatti che **le disposizioni del testo unico si applichino fino all'entrata in vigore delle norme regionali di disciplina del procedimento, ovvero di modifica della Legge Regionale 40/98**

Obiettivi rilevanti

1. **garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente**
2. **semplificare le procedure di valutazione di impatto ambientale, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;**
3. **anticipare le procedure di valutazione di impatto ambientale alla prima configurazione sottoponibile ad un esame esauriente del progetto di intervento da valutare (*progetto preliminare*);**
4. **introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;**

Obiettivi rilevanti

4. favorire la partecipazione del pubblico;
5. garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
6. adottare misure di coordinamento tra le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero di autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

In cosa consiste il procedimento di valutazione di impatto ambientale?

“nell'elaborazione di uno studio concernente l'impatto sull'ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall'esercizio di un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione;

nello svolgimento di consultazioni;

nella valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell'opera;

nella messa a disposizione delle informazioni sulla decisione” (D. Lgs. 152/06)

Come si svolge il procedimento?

Il proponente consegna

- domanda
 - copia del progetto, studio di impatto, sintesi,
 - deposita gli stessi elaborati presso l'ufficio di deposito, dove restano a disposizione del pubblico ai fini della consultazione
 - invia copia di tutti elaborati di cui sopra a Province, Comuni e Enti di gestione delle aree protette e altri soggetti deputati all'espressione di parere (espressione parere entro **60 gg** dal ricevimento)
 - pubblica annuncio su quotidiano a diffusione nazionale, regionale l'avvenuto deposito.
- A questo punto inizia la fase di valutazione avente durata **90 gg (dalla pubblicazione)**, entro i quali deve avvenire l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale

Richiesta di integrazioni

In caso di recepimento da parte della A.C. di pareri, osservazioni o rilievi, possono essere richiesti al proponente eventuali integrazioni alla documentazione, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o proponente, **per una sola volta.**

In tali ipotesi tutti i termini del procedimento **vengono interrotti** e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui l'interessato non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda

Partecipazione del pubblico

Il soggetto interessato che intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'opera o intervento progettato può presentare all'autorità competente osservazioni scritte, nel termine di **45 gg** dalla pubblicazione. Il giudizio di compatibilità ambientale **considera**, contestualmente, singolarmente o per gruppi, tali osservazioni, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le altre eventuali osservazioni del pubblico.

Inchiesta pubblica

- L'A.C. può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico.
- L'inchiesta sospende il termine dei 90 gg, e **si conclude** entro il 60° giorno da quello nel quale essa è stata indetta, **qualunque sia lo stadio nel quale si trovano le operazioni previste**. Entro lo stesso termine, l'autorità competente redige una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di compatibilità ambientale.

Inchiesta pubblica

- Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorità competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di compatibilità.
- Quando il proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, oppure ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. **La richiesta sospende tutti i termini della procedura,** che riprendono il loro corso con il deposito del progetto modificato.

GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

- L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente:
 - le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti;
 - il monitoraggio delle opere e degli impianti;
 - le misure previste per evitare, ridurre o eventualmente compensare rilevanti effetti negativi.
- Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere **adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.**

GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono:

- il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico
- le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;
- una descrizione, ove necessario, delle principali misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi

Difformità rispetto al giudizio di compatibilità ambientale

Qualora durante l'esecuzione delle opere siano ravvisate situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, **l'autorità competente**, esperite le opportune verifiche, **ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale dei lavori medesimi.**

Procedimento integrato I.P.P.C. – V.I.A.

Riferimenti normativi: art. 42 D. Lgs. 152/06:

[....] è facoltà del proponente ottenere che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Come si integrano i due procedimenti?

- il progetto e lo studio di impatto ambientale, comprendono anche le informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con il necessario grado di dettaglio;
- i depositi di atti e documenti, le pubblicazioni e le consultazioni previste sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione di cui al citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Quale procedimento comanda?

in pendenza della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, eventualmente avviato, resta sospeso

Da chi è condotta l'istruttoria?

l'istruttoria sullo studio di impatto ambientale è condotta dagli **organi preposti alla istruttoria per il rilascio di A.I.A.** e il relativo parere di valutazione di impatto ambientale è integrato da quanto riguarda gli aspetti connessi alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento,

Da chi è condotta l'istruttoria?

- **conclusa la procedura di V.I.A.**, il giudizio di compatibilità viene comunicato anche all'autorità competente al rilascio di A.I.A. che riprende il relativo procedimento con la trasmissione del predetto giudizio alle amministrazioni interessate per l'espressione del parere di competenza;
- restando le fasi precedenti assorbite nella già esperita procedura, **la conferenza di servizi** di cui all'*articolo 5 c.10 del D.Lgs. 59/05*, è tenuta nei successivi **trenta giorni**.

Da chi è condotta l'istruttoria?

l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si pronuncia tenuto conto del giudizio di compatibilità ambientale emesso sul progetto dell'opera o intervento per il quale detta autorizzazione è stata richiesta

Contrasti con la L.R. 40/98

- **Art. 13 [...]**

L'A.C. indice una conferenza di servizi, ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonché **per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche.**

- Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano individuano e **definiscono le autorizzazioni che saranno assorbite dal giudizio di compatibilità ambientale** nonché le ulteriori procedure da coordinare nei termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12, comma 3.

Contrasti con la L.R. 40/98

Il D. Lgs. 152/06

prevede il contrario:

**Si sospende il procedimento di A.I.A.
per svolgere il procedimento di V.I.A.**

Contrasti con la L.R. 40/98

Art. 14 [...]

L'autorità competente può disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblica, da aprirsi **entro venti giorni dalla data di avvenuto deposito** di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), e **da concludersi con una relazione sui lavori svolti almeno trenta giorni prima del termine per l'espressione del giudizio**

Il D. Lgs. 152/06

prevede una durata di 60 giorni entro i quali si deve comunque concludere